

**Allegato "B" al numero 100290/26976
di repertorio notaio Ivo GROSSO - Cuneo**

=====

STATUTO

"Fondazione WellFARE Impact Ente del Terzo Settore"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Scopo

Articolo 4 - Oggetto

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

Articolo 6 – Durata

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7 - Patrimonio iniziale

Articolo 8 - Entrate

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 - Organi

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 18 - Compensi per l'incarico

Articolo 19 - Durata della carica

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri

Sezione II - Presidente e Vice Presidente

Articolo 23 - Presidente e Vice Presidente

Articolo 24 - Segretario Generale

Sezione III - Il direttore

Articolo 25 - Il Direttore

Sezione IV – Comitato di indirizzo

Articolo 26 - Composizione del Comitato di indirizzo

Sezione V - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 27 - Composizione dell'Organo di Controllo

Articolo 28 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Articolo 29 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

Articolo 30 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

Articolo 31 - Compenso all'Organo di Controllo

Articolo 32 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

Articolo 33 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 34 - Esercizi

Articolo 35 - Bilancio d'esercizio
Articolo 36 - Bilancio sociale
Articolo 37 - Scritture contabili
Articolo 38 - Libri della Fondazione

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 39 - Devoluzione del patrimonio

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 40 - Clausola Compromissoria

Titolo VII - Norme di rinvio

Articolo 41 – Rinvio

Premessa

Nel 2017 Loris Marchisio, don Giuseppe Costamagna e Marco Bertone capiscono che è il momento di rendere più strutturata la loro collaborazione e, dopo attenta analisi, scelgono la forma associativa “ONLUS” per occuparsi di persone fragili.

Nel 2018 viene lanciato a livello provinciale il Numero Verde Anziani, un servizio di assistenza e sostegno alla domiciliarità per gli anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti e per i loro famigliari.

Nel 2020, la pandemia ha fatto emergere nuove fragilità che hanno portato all'implementazione di nuovi servizi, a partire dal broadcast WhatsApp “Vicini col CUORE”.

Poco dopo è stato il momento della Piattaforma Digitale Solidale che ha permesso a diversi Enti Pubblici di gestire i Buoni Spesa alimentare in maniera molto più efficace e con attenzione particolare alla dignità di chi si trovava a chiedere per la prima volta aiuto. La Piattaforma ha gestito i Buoni Spesa di molti Comuni, coinvolgendo migliaia di beneficiari e esercenti locali.

Il Numero Verde, il Broadcast e la Piattaforma sono stati subito apprezzati in tutta Italia tanto da ottenere numerosi patrocini: Città di Cuneo, Provincia di Cuneo, Diocesi di Cuneo, Confcommercio e Confindustria della provincia di Cuneo, Città di Torino, Caritas di Torino, CNA e Confesercenti della Provincia di Torino, Regione Piemonte, Città di Roma, Città di Napoli, Città di Cagliari, ecc.

Nel 2022, grazie alla trasformazione dell'Associazione da “ONLUS” ad “APS - Associazione di Promozione Sociale”, iscritta al RUNTS, l'attività di formazione e supporto digitale si è estesa rapidamente ai servizi digitali erogati dalle Pubbliche Amministrazioni locali, regionali e nazionali, a quelli delle Imprese e degli Enti del Terzo Settore.

Nel 2023 l'Associazione ha ottenuto affidamenti da numerosi Enti Pubblici per la gestione del progetto “PNRR 1.7.2 – Rete servizi di facilitazione digitale” in circa 400 Comuni del Piemonte con decine di collaboratori (Facilitatori Digitali).

Nello stesso periodo, in parallelo al percorso di transizione digitale, l'Associazione entra a far parte del programma “WELLGRANDA”, promosso da Fondazione CRC, finalizzato a far conoscere e sviluppare sistemi di welfare che possano rispondere ai bisogni del territorio e trovare applicazione all'interno di enti, imprese e associazioni.

Digitale e Welfare sono strettamente correlati tra loro ma per poter generare le ricadute socio-economiche desiderate è necessario dotarsi di una nuova struttura organizzativa e di un nuovo strumento giu-

ridico: da qui la decisione di trasformare l'Associazione in Fondazione.

Titolo I

Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 **s.m.i.** (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS" è costituita la fondazione denominata "**Fondazione WellFARE Impact - Ente del Terzo Settore**" (senza vincoli grafici, d'ora innanzi la Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può essere utilizzata traducendola in lingua diversa da quella italiana.

1.2 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Cuneo (CN) e può operare a livello nazionale ed internazionale.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali e succursali, agenzie, unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1 Scopo della Fondazione è quello di promuovere, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona. In particolare intende colmare il "digital divide" in ambito sociale, assistenziale e sanitario al fine di permettere a ciascun cittadino l'accesso ai servizi erogati da Pubbliche Amministrazioni, Imprese ed Enti del Terzo Settore.

Migliorare la qualità della vita degli anziani, dei loro caregiver e familiari promuovendo la domiciliarità attraverso l'offerta di servizi di alta qualità direttamente presso il loro domicilio.

Promuovere, sviluppare ed integrare "welfare pubblico" e "secondo welfare".

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La Fondazione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 5 CTS, lo svolgimento in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 CTS [lettera a];

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 CTS [lettera c];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 CTS [lettera d];
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, non esercitata occasionalmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art. 5 CTS [lettera e];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS [lettera i];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 5 CTS [lettera l];
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, di cui all'art. 5 CTS [lettera m];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del d.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 5 CTS [lettera w].

In particolare si propone di:

- sensibilizzare i cittadini sull'importanza della transizione ecologica e digitale, in ottica ESG, nonché sulle ricadute legate alla trasformazione demografica;
- organizzare eventi divulgativi sulla cittadinanza digitale e sulle azioni che le Pubbliche Amministrazioni devono porre in essere per garantire i diritti digitali;
- sostenere il cittadino nell'acquisire consapevolezza della cittadinanza digitale, facilitandolo ad acquisire competenze in ambito sociale, assistenziale e sanitario;
- favorire e promuovere la domiciliarità ed il trasferimento dei servizi alle aree interne e periferiche;
- presidiare i servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni, delle Imprese e degli Enti del Terzo Settore per favorire e sostenere l'uso degli strumenti e servizi digitali da parte dei cittadini;
- promuovere, sviluppare ed integrare il “welfare pubblico” ed il “secondo welfare” (erogato da imprese, parti sociali e organizzazioni del Terzo Settore);
- erogare servizi di welfare integrati in un’ottica di welfare territoriale, di comunità/prossimità;
- restituire periodicamente alle Pubbliche Amministrazioni, Imprese ed Enti del Terzo Settore i dati raccolti dalla Fondazione in ambito sociale, assistenziale e sanitario, al fine di consentire ai policy makers

di intraprendere le migliori azioni da porre in essere;

- effettuare attività di aggiornamento continuo e di formazione rivolta all'insieme degli operatori dei servizi alla persona, ai volontari e ai caregiver, per rafforzare le competenze tecniche, professionali, organizzative, relazionali, operative, valutative, in collaborazione con Enti pubblici e del privato sociale;

- effettuare attività di supporto alla progettazione e all'innovazione dei servizi e interventi a sostegno alla domiciliarità nei confronti degli Enti pubblici e del privato sociale;

- effettuare attività di ricerca sociale, con un'attenzione particolare volta ad individuare esperienze innovative di sostegno alla domiciliarità, nuovi percorsi e luoghi di cura;

- effettuare attività di consulenza tecnica nei confronti di Enti Pubblici e dei soggetti del Terzo Settore per la progettazione dei servizi, per la formazione dei propri operatori, per la ricerca di nuovi luoghi e percorsi di cura e per la sperimentazione di cure integrate che vedano la comunità non solo come oggetto ma anche come soggetto attivo.

4.2 In via secondaria strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di volontari e lavoratori dipendenti.

Articolo 6 - Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7 - Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (euro trentamila e centesimi zero).

Articolo 8 - Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) i proventi derivanti dall'attività con l'Ente Pubblico, gli Enti del Terzo Settore e con privati per il raggiungimento degli obiettivi delle attività di interesse generale.
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamenti fruttiferi, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla norma applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o il suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi a causa di morte.

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate all'incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal

Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

13.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 10 CTS. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del c.c.

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 - Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) Il Consiglio di Amministrazione

b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente"), il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente") ed il Segretario Generale del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Segretario Generale");

c) Il Direttore;

d) Il Comitato di indirizzo;

e) L'Organo di Controllo;

f) Il Revisore Legale

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché ad effettuare l'amministra-

zione della Fondazione.

16.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e disporre la revoca;
- b) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri o all'esterno del Consiglio di Amministrazione, il Direttore e disporre la revoca;
- c) nominare il Comitato di indirizzo;
- d) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- e) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- f) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi deliberati;
- h) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- i) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo per l'esercizio successivo entro il 30 aprile di ogni anno.
- l) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- m) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- n) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- o) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- p) nominare, sospendere, o licenziare i dipendenti a norma delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad una massimo di cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e nel caso dal Direttore Generale.

17.2 Il primo Consiglio di Amministrazione sarà composto di tre consiglieri la cui durata è a tempo indeterminato, salvo dimissioni, revoca e morte.

L'introduzione di un nuovo consigliere fino al raggiungimento del numero massimo previsto dallo statuto, la sostituzione del consigliere nei casi sopra previsti sarà effettuata da Loris Marchisio e Marco Bertone e in loro mancanza da uno dei loro discendenti diretti ed in assenza dai consiglieri superstiti con votazione unanime.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomina, venissero a

trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.

Articolo 18 - Compenso per l'incarico

18.1 Per coloro che sono preposti alle cariche della Fondazione o a talune di esse può essere previsto un compenso per uno specifico incarico o rimborsi spese, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 19 - Durata della carica

19.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica come stabilito dall'articolo 17.2.

19.2 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, la nuova designazione sarà indicata da Loris Marchisio e Marco Bertone ed in caso di mancanza dei loro discendenti diretti ed in assenza dai Consiglieri superstiti con votazione unanime. Il Consigliere nominato dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

19.3 I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno in adunanza ordinaria e ogni qual volta questi lo ritengo opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell'Organo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Segretario Generale; e in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.5 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

21.7 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.8 Le votazioni per questioni che riguardano persone devono essere effettuate a votazione segreta e deve assentarsi quell'amministratore che sia legato con vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado civile o coniugale, con la persona su cui verte la decisione.

21.9 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente e Segretario Generale

Art. 23 - Presidente e Vice Presidente

23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;

c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

d) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle sue deliberazioni;

e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio consuntivo e preventi-

vo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
f) rappresentare la Fondazione, avendone la legale rappresentanza, di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni.

23.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

23.4 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24 - Segretario Generale

24.1 Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica fino alla scadenza dello stesso.

24.2 Il Segretario Generale riceve le deleghe operative in materia di lavoro e di gestione dei volontari dal Consiglio di Amministrazione; riceve le deleghe operative o apposite procure per la gestione della fondazione dal Consiglio di Amministrazione, determinando anche le mansioni amministrative di gestione operativa della Fondazione.

Sezione III - Il Direttore

Articolo 25 - Il Direttore

25.1 Il Direttore può essere eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica fino alla scadenza dello stesso.

25.2 Il Direttore può essere scelto anche fra soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, provvedendo ad apposite procure ad acta, ad negotia, ad lites. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la durata in carica e l'eventuale compenso.

25.3 Il Direttore riceve le deleghe operative o apposite procure per la gestione della fondazione dal Consiglio di Amministrazione, determinando anche le mansioni amministrative di gestione operativa della fondazione.

Sezione IV - Comitato di indirizzo

Articolo 26 - Composizione del Comitato di indirizzo

26.1 Il comitato di indirizzo è composto da un minimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I suoi componenti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato ed in caso di sua assenza o impedimento dal componente più anziano.

È convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali delle deliberazioni sono trascritti su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

26.2 Il Comitato di indirizzo ha il compito di sovrintendere alle attività della Fondazione, curandone il carattere di validità culturale e di rigore scientifico.

Può inoltre presentare al Consiglio di Amministrazione proposte e pareri circa programmi di attività da realizzare. I suoi componenti collaborano in via ordinaria alle pubblicazioni della Fondazione.

Sezione V - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 27 - Composizione dell'Organo di Controllo

27.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori composto da tre Revisori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

27.2 In caso di nomina di un Revisore Unico è nominato anche un Revisore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori sono nominati anche due Revisori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Revisore Unico o di uno dei Revisori Effettivi.

27.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Revisore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione contabile e composto da un Collegio dei Revisori, almeno uno dei Revisori Effettivi e almeno uno dei Revisori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Revisore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Revisori (e due Controllori Supplenti) tutti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Articolo 28 - Ineleggibilità

e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

28.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.,

vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nelle loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economico giuridiche perdono da lì le predette loro qualità.

Articolo 29 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

29.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 30 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

30.1 L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativa e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

30.3 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Revisori o comunque nei termini previsti per legge.

30.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6 il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano

presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori.

30.7 Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Revisori più anziano d'età.

30.8 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori.

30.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Revisori.

30.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.12 Il Collegio dei Revisori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Revisori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; il suddetto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e soggetto verbalizzante.

Articolo 31 - Compenso agli Organi di Controllo

31.1 Per l'attività degli Organi di Controllo è prevista la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 32 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

32.1 La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 33 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

33.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revi-

sore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 34 - Esercizi

34.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 35 - Bilancio d'esercizio

35.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la norma applicabile.

Articolo 36 - Bilancio Sociale

36.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 CTS.

Articolo 37 - Scritture contabili

37.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 38 - Libri della Fondazione

38.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

38.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

38.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

38.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 39 - Devoluzione del patrimonio

39.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui agli articoli 9 e 49, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 40 - Clausola Compromissoria

40.1 Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione e la Fondazione, indipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

40.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

40.3 l'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia dove la Fondazione ha sede.

40.4 le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Titolo IX - Norme di rinvio

Articolo 41 - Rinvio

41.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile, dal CTS e dalla legislazione vigente in materia.

In originale sottoscritto da:

Elisabetta Giacosa

Loris Marchisio

Marco Bertone

Colombano Carla

Maria Elena Ghigo

Marchisio Sergio

Verra Margherita

Greta Bruno teste

Martina Dutto teste

Ivo Grosso notaio